



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Regolamento UE 2023/2831

del 13 dicembre 2023

De Minimis

4 marzo 2024

	2023/2831	2013/1407
Applicazione	dal 01/01/2024 al 31/12/2030	fino al 31/12/2023
Periodo di riferimento	mobile, ultimi 36 mesi Data di concessione	ultimi 3 esercizi finanziari Data di concessione
Plafond complessivo massimo (impresa unica)	300.000 euro (<i>impresa unica</i>)	200.000 euro (<i>impresa unica</i>)
Gestione eccedenza dell'aiuto rispetto al limite del plafond	Non erogato l'intero aiuto (<i>Possibile l'erogazione parziale dell'aiuto fino a saturazione rimodulazione</i>)	Non erogato l'intero aiuto (<i>Possibile l'erogazione parziale dell'aiuto fino a saturazione rimodulazione</i>)
In caso di fusione o acquisizione	Il valore del plafond della Newco è determinato dalla somma dei singoli plafond delle aziende fuse. Gli aiuti concessi precedentemente rimangono legittimi	
In caso di scissione	Il plafond è determinato assegnando ciascun contributo alla (newco) scissa che ha fruito effettivamente dell'aiuto. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto è ripartito in proporzione al valore contabile del capitale azionario delle (newco) scisse	
Valore aiuti erogabili in più quote (es. in diversi anni)	L'intensità dell'aiuto deve essere definito al momento della concessione mediante attualizzazione	



Per **impresa** si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che *«un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica»* svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (**giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità** debbano essere considerate un'impresa unica.

Definizione: ai fini del regolamento, sono «impresa unica» tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Per **impresa** si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (**giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità** debbano essere considerate un'impresa unica.

Definizione: ai fini del regolamento, sono «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

